

STUDIO SIGNORIELLO

Dottori Commercialisti & Avvocati

Giuseppe Signoriello

Dottore Commercialista
Revisore legale

Ersilia Manzo

Dottore Commercialista
Revisore legale

Matteo Signoriello

Dottore Commercialista
Revisore legale

Gloria Mango

Dottore Commercialista
Revisore legale

Francesco Migliozi

Dottore Commercialista
Revisore legale

Francesco Campobasso

Dottore Commercialista
Revisore legale

Pietro Signoriello

Dottore Commercialista
Revisore legale

Remo Signoriello

Avvocato

Chiara Fabbrini

Avvocato

Filomena A. Costanzo

Avvocato

Andrea Scognamiglio

Avvocato

Luca Cice

Avvocato

Eugenia Pizzicato

Accountant

Cristina Vinciotti

Accountant

Marco Fabbrini

Consultant

Michela Luciano

Consultant

Luigi Fedele

Consultant

Of Counsel**Ezio Tartaglia**

Finanza Straordinaria

Napoli, 15 li giugno 2026

CIRCOLARE N.6/2026

Con l'art. 6 del DL 22.5.2026 n. 89, pubblicato sulla *G.U.* 22.5.2026 n. 117 e in vigore dal 23.5.2026, sono stati prorogati al 20.7.2026 senza alcuna maggiorazione, oppure al 20.8.2026 con la maggiorazione dello 0,8%, i termini per effettuare i versamenti.

Soggetti interessati alla proroga dei versamenti

Possono beneficiare della proroga al 20.7.2026 senza maggiorazione, oppure al 20.8.2026 con la maggiorazione dello 0,8%, tutti i contribuenti che, contestualmente:

- esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

In sostanza, le uniche cause ostative alla proroga risultano essere:

- la mancata approvazione degli ISA per il settore specifico di attività;
- in caso di approvazione dell'ISA per lo specifico settore di attività, la dichiarazione di ricavi o compensi superiori alla soglia di 5.164.569,00 euro.

Soggetti che non rientrano nella proroga

Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga dei versamenti di cui all'art. 6 del DL 89/2026, rimangono quindi fermi i termini ordinari:

- del 30.6.2026, senza maggiorazione;
- oppure del 30.7.2026 (30° giorno successivo al 30.6.2026), con la maggiorazione dello 0,4%.

Si tratta, ad esempio:

- delle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni "trasparenti";
- dei contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;

Via Santa Lucia, 50 – 80132

NAPOLI

Tel. +39 081 7644052

Fax. +39 081 2452395

segreteria@studiosignoriello.it

Via Arenula, 29 – 00186

ROMA

Tel. +39 06 85300781

Fax. +39 06 92956546

segreteriaarm@studiosignoriello.it

- dei contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro;
- degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.

“Decreto fiscale” DL27.03.2026 n.38 conversione nella L.22.05.2026 n. 88

Il DL 27.3.2026 n. 38 è stato convertito nella L. 22.5.2026 n. 88, pubblicata sulla *G.U.* 22.5.2026 n. 117 ed entrata in vigore il 23.5.2026, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 38/2026.

Trattamento Iva delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento

L'articolo 1 del decreto-legge n. 38 ha originariamente previsto il differimento al 1° gennaio 2026 dell'efficacia del nuovo regime Iva per le permutazioni (modificando l'articolo 1, comma 139, introdotto dalla Legge di bilancio 2026, in rettifica dell'articolo 13 del Dpr n. 633/1972), salvaguardando i comportamenti pregressi senza rimborsi o rettifiche dell'imposta già liquidata.

In sede di conversione del decreto in esame, l'articolo 1 è stato profondamente rivisto. Si dispone, con riferimento alle operazioni permutative, che la base imponibile Iva sia composta dall'ammontare complessivo dei corrispettivi costituiti dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. Si prevede, inoltre, che tale valore non possa essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni.

Intervento sul regime fiscale dei lavoratori impatriati

L'articolo 2 del decreto-legge n.38, confermato in sede di conversione, ha previsto che il divieto di cumulabilità con il regime della cosiddetta flat tax previsto per i neo-residenti sia esteso anche al nuovo regime agevolativo previsto per i lavoratori cosiddetti impatriati (di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2023). La disciplina in esame si applica nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2027

Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni (articolo 48 bis Dpr. n.602/1973)

La modifica interviene sulla disposizione della legge di bilancio 2026 (legge di bilancio 2026, articolo 1 comma 725), che ha previsto che a partire dal 15 giugno 2026 l'ente pubblico, prima di pagare un importo anche inferiore a 5mila euro,

debba verificare se il professionista è inadempiente rispetto a una o più cartelle di pagamento di qualunque importo e, in caso affermativo, debba effettuare il pagamento prima all'agente della riscossione fino a concorrenza del debito risultante e poi verso il beneficiario per l'eventuale eccedenza. Con la modifica apportata in sede di conversione del DL 38/2026, il pagamento per il debito rilevato si verifica solo se l'importo complessivo delle cartelle di pagamento è pari almeno a 5mila euro.

Rateizzazione della tassazione dell'avviamento negativo nelle operazioni di cessione d'azienda

L'articolo 3 del decreto-legge in esame, confermato in sede di conversione, con riferimento alle compravendite di azienda o di ramo di azienda effettuate nel rispetto della continuità operativa e del mantenimento degli assetti occupazionali, ha introdotto la rateizzazione (in cinque quote annue) della tassazione, ai fini Ires e Irap, dell'avviamento negativo rilevato a conto economico dai soggetti che adottano i principi contabili internazionali (Ias/Ifirs). Tale disposizione trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.

Esenzione per i sistemi di garanzia dei depositanti

In virtù del possibile aumento dei rendimenti dei titoli, l'articolo 4 del decreto-legge, confermato in sede di conversione, ha disposto che gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e dei titoli simili destinati ai sistemi di garanzia dei depositanti, previsti dalla normativa sul Testo unico bancario, non siano soggetti all'imposta sostitutiva prevista per i redditi di capitale ai sensi dell'articolo 2 Dlgs n. 239/1996. Tale esenzione, di carattere temporaneo, si applica dalla data di entrata in vigore del decreto-legge fino al 31 dicembre 2028.

Iper-ammortamento per gli investimenti in beni strumentali

La nuova formulazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, indipendentemente dall'origine geografica del bene.

Nel corso dell'esame parlamentare in sede di conversione è stato aggiunto il comma 3-bis il quale stabilisce che, nella determinazione del reddito d'impresa oggetto di concordato preventivo biennale, ai fini delle imposte sui redditi (Irppef o Ires) non rileva la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria eventualmente spettante ("iper-ammortamento").

Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale

Nell'ambito del regime del concordato preventivo biennale, in fase di conversione del decreto è stato aggiunto l'articolo 7-bis che introduce due nuove soglie di livello massimo per la proposta di reddito concordato.

In particolare, tale proposta non può eccedere di più del 30% il valore del reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente per i contribuenti che presentano, nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, un livello di

affidabilità fiscale (Isa) pari o superiore a 6 ma inferiore a 8 e di più del 35% del reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente per i contribuenti che presentano, nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, un livello di affidabilità fiscale (Isa) pari o superiore a 1 ma inferiore a 6.

Inoltre, la norma prevede che per il 2026 i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati dichiarati con il Modello ISA siano resi disponibili entro il 15 maggio 2026 in luogo del 15 aprile 2026. Infine, si differisce al 31 ottobre 2026 (anziché al 30 settembre 2026) il termine per aderire alla proposta di concordato per il biennio 2026-2027 (o all'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare).

Interventi su fisco locale, modalità di riscossione

L'articolo 10-*quinquies* apre alla possibilità di applicare la cosiddetta rottamazione *quinquies* (definizione agevolata delle cartelle esattoriali) anche ai debiti contratti con gli enti territoriali (come Comuni o Regioni). Saranno i singoli enti a decidere in autonomia se aderirvi, fissando tempi e modalità operative.

Principali adempimenti

SCADENZA	ADEMPIMENTO	
15.06.2026	Adempimenti modelli 730/2026 presentati al sostituto d'imposta	I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2026: • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2026, direttamente o tramite un intermediario abilitato; • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2026 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.
15.06.2026	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di maggio 2026 o ad operazioni effettuate nel mese di maggio 2026.
16.06.2026	Acconto IMU 2026	I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno 2026, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2025. Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. "immobili merce".

16.06.2026	Saldo IMU 2025 e acconto IMU 2026 enti non commerciali	Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento: • del conguaglio dell'IMU complessivamente dovuta per l'anno 2025; • della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno 2026, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno 2025.
16.06.2026	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: • le ritenute alla fonte operate nel mese di maggio 2026; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di maggio 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
16.06.2026	Versamento cumulativo ritenute condominio	Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73: • operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2026, di ammontare cumulativo inferiore a 500,00 euro; • se il relativo versamento non è già stato effettuato in precedenza.
16.06.2026	Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770	I sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all'Agenzia delle Entrate: • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di maggio 2026 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l'apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978; • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2027 relativo al 2026.
16.06.2026	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: • liquidare l'IVA relativa al mese di maggio 2026;

		• versare l'IVA a debito.
16.06.2026	Versamento rata saldo IVA 2025	I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2026, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2025 (modello IVA 2026), devono versare la quarta rata, con applicazione dei previsti interessi.
21.06.2026	Richiesta di rimborso o compensazione dell'IRAP versata in eccesso sui dividendi comunitari	Gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione devono presentare all'Agenzia delle Entrate l'istanza per richiedere il rimborso o l'utilizzo in compensazione della quota dell'IRAP versata in eccesso sui dividendi comunitari, in relazione ai periodi d'imposta anteriori al 2025: • qualora il termine di 48 mesi dal versamento del saldo, se ancora pendente all'1.1.2026, scada entro il 21.6.2026; • utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia; • tramite il servizio "Consegna documenti e istanze", disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia, anche mediante un soggetto delegato.
25.06.2026	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di maggio 2026, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica.
29.06.2026	Adempimenti modelli 730/2026 presentati al sostituto d'imposta	I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2026: • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2026, direttamente o tramite un intermediario abilitato;

		• comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2026 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.
29.06.2026	Deposito bilanci e rendiconti presso il RUNTS	Gli enti del Terzo settore (ETS) non commerciali, con esercizio coincidente con l'anno solare, devono depositare attraverso il portale del RUNTS: • il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa, relativo all'anno 2025; • i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'anno 2025; • il bilancio sociale relativo all'anno 2025, per gli enti che superano un milione di euro di entrate.
30.06.2026	Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2026	Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2026 e che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 6 del DL 89/2026, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: • del saldo per l'anno 2025 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2026 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE, all'IVAFE e all'imposta sul valore delle cripto-attività; • del saldo per l'anno 2025 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2026 dell'addizionale comunale; • del saldo per l'anno 2025 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2026 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; • del saldo per l'anno 2025 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2026 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi" (art. 27 del DL 98/2011);

		delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
30.06.2026	Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2026	Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS <i>ex</i> L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 6 del DL 89/2026, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: - saldo dei contributi per l'anno 2025; - primo acconto dei contributi per l'anno 2026.
30.06.2026	Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2026	Le società di persone e i soggetti equiparati, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 6 del DL 89/2026, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).
30.06.2026	Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2026	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 6 del DL 89/2026, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026 (es. IRES relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).
30.06.2026	Versamenti IRAP	Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 6 del DL 89/2026, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:

		• del saldo IRAP per l'anno 2025; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2026.
30.06.2026	Versamento saldo IVA 2025	I soggetti con partita IVA, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 6 del DL 89/2026, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2025, risultante dal modello IVA 2026, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2026.
30.06.2026	Versamento diritto camerale	Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 6 del DL 89/2026, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di commercio per la sede principale e le unità locali.
30.06.2026	Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali	Gli imprenditori individuali devono effettuare il versamento della seconda e ultima rata, pari al 40%, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP, nella misura dell'8%, dovuta per l'estromissione agevolata dall'ambito imprenditoriale: • dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31.10.2024 e dell'1.1.2025; • effettuata dall'1.1.2025 ed entro il 31.5.2025; • con effetto dall'1.1.2025.
30.06.2026	Versamenti derivanti dai modelli 730/2026	Le persone fisiche che presentano il modello 730/2026 nella modalità "senza sostituto d'imposta" che effettui i relativi congruagli, devono effettuare il versamento con il modello F24, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle somme a debito che derivano dal modello 730/2026.

30.06.2026	Dichiarazione IMU 2025	I soggetti passivi IMU, diversi dagli enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione relativa all'anno 2025, qualora obbligatoria: • mediante consegna o spedizione cartacea, oppure mediante PEC o in via telematica (direttamente o tramite gli intermediari abilitati); la modalità telematica è obbligatoria se la dichiarazione riguarda l'esenzione degli immobili occupati abusivamente da terzi; • utilizzando il modello approvato dal DM 24.4.2024. Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione relativa all'anno 2025: • esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati; • utilizzando lo specifico modello approvato dal DM 24.4.2024.
30.06.2026	Pubblicazione contributi e sovvenzioni ricevuti da Pubbliche Amministrazioni	Le imprese che non sono tenute alla redazione della Nota integrativa devono pubblicare sul proprio sito, o sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza, le informazioni relative: • a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da Pubbliche Amministrazioni nell'anno precedente; • di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui.
30.06.2026	Presentazione domande "sport bonus"	I soggetti titolari di reddito d'impresa che intendono beneficiare del credito d'imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro da effettuare nel 2026, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Le richieste sono soddisfatte secondo l'ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Dal 15.10.2026 si aprirà una nuova "finestra" per la presentazione delle domande.

30.06.2026	Regolarizzazione modello REDDITI PF 2025	Le persone fisiche che presentano in Posta il modello REDDITI PF 2026 possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo: • l'infedele presentazione della dichiarazione REDDITI PF 2025 relativa al 2024; • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2025. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: • nell'anno 2024, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.
30.06.2026	Adempimenti persone decedute	Gli eredi delle persone decedute entro il 28.2.2026 possono: • presentare presso un ufficio postale il modello REDDITI PF 2026 cui era obbligato il defunto; • regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2024 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2025 e degli anni precedenti.
30.06.2026	Versamento contributo annuo sportivi professionisti "impatriati"	Gli sportivi professionisti "impatriati", con contratti in essere al 20.5.2022 o stipulati entro il 31.12.2023 e in possesso dei previsti requisiti, devono: • effettuare il versamento dell'apposito contributo dello 0,5% per beneficiare del regime agevolato per il periodo d'imposta precedente; • comunicare al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'adesione al regime agevolato e la somma versata.
30.06.2026	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio

		mese di giugno 2026 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di giugno 2026.
30.06.2026	Comunicazione contratti di locazione breve	Gli intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali telematici, devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati: • dei contratti di locazione breve, stipulati nel 2025 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario; • per i quali non siano state operate ritenute.
30.06.2026	Dichiarazione imposta di soggiorno e contributo di soggiorno	I gestori di strutture ricettive e gli intermediari che intervengono nel pagamento delle locazioni brevi devono presentare la dichiarazione relativa all'imposta di soggiorno e al contributo di soggiorno: • con riferimento all'anno 2025; • in via telematica, anche tramite un intermediario abilitato; • utilizzando il modello approvato dal DM 29.4.2022.

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti lo Studio è a Vs. completa disposizione

Dott. Giuseppe Signoriello

